

mentare di conseguenza gli stipendi dei professori. In questo modo il vantaggio invocato dall'onorevole Diligenti sarà ottenuto coll'approvazione di questo disegno di legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Danieli, relatore.** La Commissione non ha mancato di considerare la disparità degli obblighi delle varie Provincie del Regno rispetto agli istituti di istruzione classica; e, quantunque abbia voluto limitare il suo esame alle sole disposizioni contenute nel presente disegno di legge, tuttavia ha creduto opportuno di proporre all'approvazione della Camera un ordine del giorno, che sono lieto di leggere all'onorevole Diligenti, perchè risponde interamente ai concetti ch'egli ha oggi esposti intorno a questa questione:

“ La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge sul riordinamento generale della istruzione secondaria, provvedendo ad una più equa distribuzione della spesa e della scuola nelle varie Provincie del Regno. ”

Quanto alle altre critiche, che l'onorevole Diligenti ha fatte a questo disegno di legge, mi pare che gli articoli 4 e 5 le dimostrino infondate.

L'articolo 4 si occupa dei ginnasi e licei comunali obbligatori per legge ed esistenti nei capoluoghi di Provincia, e dispone che in questi ginnasi e licei si introducano le nuove tasse e si dia ai professori l'aumento di stipendio stabilito dalla nuova legge.

Nella relazione è dimostrato che, molto probabilmente, nessun aggravio potrà venire al bilancio dello Stato da questo aumento di stipendi, poichè complessivamente il provento derivante dall'aumento delle tasse coprirebbe la maggiore spesa necessaria per il nuovo organico. Ma, ad ogni modo, nell'articolo di legge, appunto perchè si tratta di istituti obbligatori per legge, è stabilito che, se per avventura in qualche caso singolo ci dovesse essere un aumento di spesa, questo debba essere a carico dello Stato e non già a carico dei Comuni.

L'articolo 5 invece per i ginnasi e i licei pareggiati, non obbligatori per legge, dispone che l'aumento delle tasse abbia luogo, e che il provento vada a beneficio degli insegnanti, fino a raggiungere lo stipendio stabilito nella tabella. Se non si potesse raggiungere la misura degli stipendi fissata nella tabella, lo Stato non è tenuto a provvedere, ma gli istituti sono tuttavia considerati come pareggiati, quantunque i professori non abbiano uno stipendio pari a quello

dei ginnasi governativi e dei ginnasi comunali obbligatori.

A me sembra, dunque, che le censure mosse dall'onorevole Diligenti non abbiano ragione di essere.

**Presidente.** L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

**Villari, ministro dell'istruzione pubblica.** L'onorevole Diligenti ha fatto due osservazioni. Ha ricordato in primo luogo che vi sono alcuni ginnasi obbligatori per legge a carico dei Comuni, mentre, in altre parti d'Italia, a queste spese sopperisce lo Stato. Egli dice che ciò non è giusto, e la Commissione l'ha pienamente riconosciuto, e appunto perciò ha presentato quell'ordine del giorno che l'onorevole relatore ha ora letto e che io dichiaro di accettare. Ed accettandolo, accetto la raccomandazione dell'onorevole Diligenti, di provvedere cioè che siffatta sperequazione di spesa scompaia. Questa riforma però non si poteva fare con la presente legge, perchè porta conseguenze finanziarie molto gravi. Occorre attendere una legge più generale, che ho promessa, e con la quale, accettando l'ordine del giorno, ho preso impegno di provvedere. Dunque, mi pare che su questo punto, l'onorevole Diligenti possa essere soddisfatto.

Quanto alla sua seconda osservazione, io noterei, prima di tutto, che la questione potrebbe forse meglio trattarsi all'articolo 4, che tratta appunto dei ginnasi pareggiati; ma, giacchè egli se ne è occupato nella discussione generale, mi permetta di fargli osservare che egli ha usato una espressione non rispondente alla realtà delle cose. Ha detto che questi ginnasi pareggiati sono una anomalia. E può essere. Ma là dove non è esatto, è quando dice che il Governo vuole fare il padrone in casa d'altri. Invece è precisamente il contrario: sono i ginnasi che domandano il pareggiamento, e cioè il diritto di dare un valore legale ai loro diplomi, cosa che è privilegio dello Stato. Ed allora lo Stato giustamente dice: se volete dare un diploma che abbia un valore uguale a quelli che dà lo Stato, dovete fare l'insegnamento come lo fa lo Stato. Quindi, ripeto, non è esatto che lo Stato voglia esso fare il padrone in casa loro: essi sono liberi di fare quel che vogliono; ma quando chiedono che si dia al loro diploma il valore che ha il diploma dello Stato, cioè che questo diploma garantisca che si sono fatti determinati studi, allora lo Stato è in diritto e in dovere di dire: provatemi che questi studi realmente si fanno. Ed il pareggiamento si dà, quando ci sono quelle tali materie d'insegnamento, quando